

ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – II° parte

di **Guido Martinelli**

[L'articolo 1, comma 82, L. 145/2018](#) prevede una **ulteriore modifica al codice del terzo settore**. Vengono, infatti, **inserite tra le attività “considerate non commerciali” gli interventi e le prestazioni socio sanitarie poste in essere da fondazioni ex lpab “a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi”**.

Detta agevolazione, ai sensi del comma successivo, si applicherà nei limiti della disciplina comunitaria relativa agli **aiuti “de minimis”**.

[L'articolo 1, comma 621, L. 145/2018](#) **ripropone la disciplina del c.d. “sport bonus”** che era stato introdotto in via provvisoria dalla Legge di bilancio dell'anno scorso, **ampliando** il numero dei **soggetti** potenzialmente **interessati** e incrementandone i **vantaggi**.

Viene riconosciuto un **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate da **privati** (persone fisiche, enti non commerciali, e, novità rispetto alla disciplina vigente per il 2018, **soggetti Ires**) nel corso del 2019 per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove **strutture sportive pubbliche**.

L'anno scorso il beneficio si limitava al finanziamento degli interventi di ristrutturazione e restauro. Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai **concessionari** o agli **affidatari** degli impianti.

Le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** recupereranno fino ad un massimo del **65%** dell'importo erogato nel limite del **20% del loro reddito imponibile**, mentre quelli **commerciali** (sicuramente qui è poco corretto il riferimento al reddito di impresa che, come tale, colpisce anche le attività commerciali delle persone fisiche o degli enti non commerciali) lo potranno detrarre nel limite del **10 per mille dei ricavi annui** da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per il **2018**, invece, l'agevolazione era riconosciuta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno.

I commi successivi disciplinano le **modalità** previste per l'ottenimento del **credito di imposta** e, comunque, si rinvia ad un **futuro decreto** del Presidente del consiglio dei ministri per la definizione delle ulteriori formalità e adempimenti necessari.

L'articolo 1, commi 629 e ss., L. 145/2018 contengono la riforma della società Coni servizi spa, di proprietà del Ministero della economia, **che assumerà la denominazione di Sport e Salute spa.**

Viene previsto che il **finanziamento** dello Stato **allo sport** sia pari al **32%** degli **incassi erariali** per le **imposte** dirette e l'Iva relativi alle **attività di gestione impianti sportivi**, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive e, comunque, per un ammontare non inferiore ai **410 milioni di euro.**

La novità sarà che dette risorse non saranno tutte destinate al Coni, che vedrà il suo finanziamento limitato a 40 milioni di euro annui al fine di garantire la copertura delle proprie **attività istituzionali** e gli oneri relativi alle **preparazioni olimpiche** delle rappresentazioni nazionali.

Sarà invece la nuova **Sport e Salute spa** a provvedere al **finanziamento delle Federazioni**, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e di Stato, associazioni benemerite, per un ammontare non inferiore a 280 milioni di euro annui.

Detti importi, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1, comma 632, L. 145/2018**, potranno essere **rimodulati** annualmente in relazione alle entrate effettivamente incassate.

Viene poi previsto un nuovo regime di **nomina** del **consiglio di amministrazione** di detta società che prevede una netta separazione, con precise **incompatibilità**, tra i **ruoli di vertice** del **Coni** e della **Sport e Salute spa.**

Viene previsto espressamente che il finanziamento alle Federazioni, pur derivando a questo punto da una società "privata" **mantiene la sua natura di "contributo pubblico"** e, pertanto, tale modifica sarà ininfluente sugli adempimenti posti a carico dei singoli enti beneficiari di detti contributi.

Sport e Salute spa dovrà destinare due milioni di euro alla **riforma dei concorsi pronostici sportivi** *"al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo"*.

L'articolo 1, commi 641 e ss., L. 145/2018 prevedono una **revisione della distribuzione dei proventi radio televisivi legati alla cessione dei diritti sulle gare sportive professionistiche.**

Ai sensi del **comma 644** potranno accedere alla ripartizione di tali diritti solo le società, quotate e non quotate *"che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla **revisione legale** svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla **vigilanza della Consob**"*.

L'articolo 1, comma 646, L. 145/2018 ha modificato l'**articolo 27 bis** della tabella di cui all'**allegato B** annesso al **D.P.R. 642/1972**, **estendendo anche alle "associazioni e società**

sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l'esenzione da bollo fino all'anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Pertanto, dal primo gennaio di quest'anno, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive saranno **esenti da bollo**.

Ultima norma di interesse è inserita al [comma 1022](#).

Vengono inseriti tra gli **enti associativi** che potranno beneficiare della **decommercializzazione dei corrispettivi** specifici versati da associati e tesserati anche “*le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse*”.

Essendo un provvedimento per il quale è stata prevista una copertura di soli 300.000 euro annui non dovrebbe essere **attività molto diffusa** ma, la domanda sorge spontanea: quali saranno gli **effettivi beneficiari** di questa agevolazione?

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
PROBLEMATICHE GIURIDICO – FISCALI**
Scopri le sedi in programmazione >